S T A T U T O

DENOMINAZIONE – SEDE – DURATA – OGGETTO

Articolo 1

E' costituita una società per azioni denominata

"DAME COMPANY INVEST S.p.A."

Articolo 2

La società ha sede in Milano.
Possono istituirsi e sopprimersi altrove, sia in Italia che all'estero, sedi secondarie, filiali, succursali, agenzie, rappresentanze ed uffici.

Articolo 3

La durata della società è fissata al 31 dicembre 2050 e può essere prorogata a norma di legge.

Articolo 4

La società ha per oggetto:
- la consulenza finanziaria e l'assistenza ad imprese per le operazioni di compravendita di aziende, di rami d'azienda, di partecipazioni societarie e di complessi immobiliari, le valutazioni aziendali e lo studio di ristrutturazioni aziendali;
- lo studio e l'organizzazione di finanziamenti di progetti e di iniziative di investimento;
- la prestazione di servizi di tipo informatico, organizzativo e amministrativo alle imprese, in particolare operanti nel settore parabancario;
- la compravendita di terreni, la costruzione di fabbricati civili ed industriali, per conto proprio o di terzi, l'acquisto, la vendita, la permuta, la locazione non finanziaria di immobili ed il ripristino e la trasformazione di fabbricati.

La società ha altresì per oggetto, in via non prevalente e non nei confronti del pubblico, l'esercizio delle seguenti attività:
l'assunzione di partecipazioni a scopo di stabile investimento e non di collocamento;
il coordinamento tecnico-amministrativo delle società partecipate ed il rilascio di garanzie per obbligazioni delle medesime.
La società potrà compiere tutte le operazioni che saranno ritenute necessarie od opportune per il conseguimento dell'oggetto sociale.
Sono tassativamente esclusi:
l'esercizio nei confronti del pubblico delle attività di cui all'art. 106, comma 1, del D. Lgs. 1° settembre 1993 n. 385 e le altre attività riservate ai sensi dello stesso decreto legislativo;
le attività di cui al D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58;
l'attività professionale riservata.

CAPITALE – AZIONI – OBBLIGAZIONI – FINANZIAMENTO SOCI

Articolo 5

Il capitale sociale è di Euro 5.200.000,00 (cinquemilioniduecentomila Euro e zero centesimi) ed è costituito da n. 5.200.000 (cinquemilioniduecento) di azioni da un Euro nominale cadauna.
L'assemblea straordinaria del 28 giugno 2005 ha deliberato l'emissione di un prestito obbligazionario convertibile di Euro 600.000,00 (seicentomila Euro e zero centesimi), diviso in n. 600.000 (seicentomila) obbligazioni da un Euro ciascuna ed ha contemporaneamente deliberato l'aumento del capitale sociale per un importo massimo di Euro 300.000,00 (trecentomila Euro e zero centesimi), mediante emissione sino ad un massimo di n. 300.000 (trecentomila) nuove azioni da un Euro nominale ciascuna, da attribuire ai possessori delle obbligazioni convertibili che chiedano la conversione, in ragione di una nuova azione da un Euro nominale per ogni due obbligazioni da un Euro nominale.
Le azioni ed i diritti d'opzione di cui all'art. 2441 Codice Civile sono trasferibili per atto tra vivi e per successione a causa di morte.
Salvo diverso consenso scritto di tutti gli azionisti, le azioni non possono essere trasferite per il periodo di 5 (cinque) anni dal 15 luglio 2004, in conformità a quanto previsto dall'art. 2355–bis C.C.
Nel caso di trasferimento delle azioni o dei diritti d'opzione per atto tra vivi occorre peraltro il consenso preventivo dei soci non cedenti oppure l'esperimento della seguente procedura.
Il socio che intende cedere per atto tra vivi, in tutto od in parte, le proprie azioni o i diritti di opzione deve comunicare la propria decisione a tutti gli altri soci ed all'organo amministrativo a mezzo di lettera racco-

mandata con ricevuta di ritorno, indicando il nominativo dell'aspirante acquirente ed il prezzo concordato per la cessione a titolo oneroso o il valore attribuito alle azioni od ai diritti di opzione per la cessione a titolo gratuito.
Entro il termine di decadenza di trenta giorni da tale notizia, gli altri soci possono esercitare il diritto di prelazione e, sempre a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, comunicare la loro decisione al socio che intende alienare.
Ove taluno dei soci non intenda esercitare il diritto di prelazione, tale diritto può essere esercitato pro quota dagli altri soci.
Nel caso in cui i soci che intendono esercitare la prelazione ritengano il prezzo od il valore di cui sopra eccessivo, questo, in mancanza d'accordo, è determinato dal collegio arbitrale previsto dal presente statuto.
In tal caso il termine per l'esercizio del diritto di prelazione, a pena di decadenza, è di trenta giorni dalla comunicazione del prezzo o del valore determinato dal collegio arbitrale, comunicazione da effettuarsi con le stesse modalità previste in precedenza.
Successivamente alla valutazione del collegio arbitrale, sia il cedente che gli acquirenti hanno facoltà di rinunciare rispettivamente alla cessione od all'acquisto, restando però a carico della parte rinunciante le spese dell'arbitrato.
In caso d'inosservanza delle norme stabilite dal presente articolo, la cessione non ha efficacia verso la società e verso i terzi in genere.
La procedura prevista dal presente articolo non si applica in caso di trasferimento di azioni o di diritti di opzione al coniuge ovvero a parenti in linea retta né in caso di intestazione a società fiduciaria o di reintestazione al fiduciante, intendendosi tali trasferimenti liberi da ogni limitazione.

Articolo 6

I versamenti sulle azioni sono richiesti dall'organo amministrativo nei termini e modi da esso ritenuti convenienti.

Articolo 7

Le azioni sono nominative ed indivisibili.
La rappresentanza di azioni in comproprietà è regolata ai sensi di legge.
La società può emettere obbligazioni anche al portatore.

Articolo 8

Ai fini delle comunicazioni della società ai soci e dei soci tra loro, il recapito di ciascun socio è quello risultante dal libro soci al momento dell'invio delle comunicazioni.

Articolo 9

L'acquisizione di fondi con obbligo di rimborso presso i soci non costituisce raccolta di risparmio tra il pubblico, ai sensi dell'art. 11 terzo comma del D. Lgs. 1° settembre 1993 n. 385, se effettuata in ottemperanza alle disposizioni del CICR.
Le somme così raccolte sono infruttifere, qualora non vi sia contraria pattuizione risultante da atto scritto.
La società può costituire patrimoni destinati ad uno specifico affare ai sensi degli articoli 2447-bis e seguenti C.C.
La deliberazione costitutiva è adottata dall'organo amministrativo a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

Articolo 9 bis - Diritto di recesso

Ciascun azionista ha diritto di recedere dalla società nel caso in cui non abbia concorso all'adozione di delibere riguardanti le materie di seguito elencate:
a) la modifica della clausola dell'oggetto sociale, quando consenta un cambiamento significativo dell'attività della società;
b) la trasformazione della società;
c) il trasferimento della sede sociale all'estero;
d) la revoca dello stato di liquidazione;
e) l'eliminazione di una o più cause di recesso previste dallo statuto;
f) la modifica dei criteri di determinazione del valore dell'azione in caso di recesso;
g) le modificazioni concernenti i diritti di voto o di partecipazione;
ed inoltre in tutti gli altri casi in cui il diritto di recesso sia inderogabilmente previsto dalla legge.
La proroga del termine o l'introduzione o la rimozione di vincoli alla cir-

colazione dei titoli azionari non legittimano il recesso dell'azionista.
In tutti i casi in cui la legge non disponga diversamente, il diritto di recesso va esercitato entro quindici giorni dall'iscrizione della delibera nel Registro delle Imprese ovvero, ove il diritto derivi da un fatto diverso da una deliberazione, entro trenta giorni dal momento in cui il socio ne sia venuto a conoscenza. Il diritto si esercita mediante dichiarazione scritta da inviarsi entro i termini suddetti per raccomandata A.R. diretta all'organo amministrativo, contenente le generalità del socio recedente, l'elezione di domicilio per le comunicazioni inerenti al procedimento, il numero e la categoria delle azioni per le quali il diritto di recesso é esercitato.
Il recesso è inefficace in caso di comunicazioni d'esercizio tardive, non trasmesse secondo le formalità indicate al comma precedente ovvero mancanti di uno o più dei requisiti ivi indicati. Il recesso non può essere esercitato, e se già esercitato è privo di efficacia, se entro novanta giorni la società revoca la delibera che lo legittima ovvero se viene deliberato lo scioglimento della società.
Il socio recedente ha diritto al rimborso delle azioni, che andrà liquidato ed eseguito secondo le disposizioni di cui agli articoli 2437-ter e 2437-quater del Codice Civile.

ASSEMBLEA
Articolo 10

L'assemblea regolarmente costituita rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge ed al presente statuto, obbligano tutti i soci.
L'assemblea è ordinaria o straordinaria ai sensi di legge.
L'assemblea può essere convocata anche in località diversa da quella della sede sociale, purché in Italia.
L'assemblea ordinaria deve essere convocata dall'organo amministrativo almeno una volta l'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.
In presenza delle condizioni di legge, può essere convocata entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio.
L'avviso di convocazione deve indicare:
- il luogo in cui si svolge l'assemblea nonché i luoghi eventualmente ad esso collegati per via telematica;
- la data e l'ora di convocazione dell'assemblea;
- le materie all'ordine del giorno;
- se sia ammesso il voto per corrispondenza indicando l'indirizzo cui trasmettere la scheda di voto ed il termine entro il quale la stessa deve pervenire.
In nessun caso è ammesso il voto per corrispondenza per la delibera sull'azione di responsabilità nei confronti degli amministratori.
- le altre menzioni eventualmente richieste dalla legge.
L'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, può svolgersi con interventi dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale ed i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci e, in particolare, a condizione che:
a) sia consentito al presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
c) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
d) vengano indicati nella convocazione (salvo che si tratti di assemblea totalitaria) i luoghi audio/video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il presidente ed il soggetto verbalizzante.
Nell'avviso di convocazione potrà essere prevista una data di seconda convocazione per il caso in cui nell'adunanza precedente l'assemblea non risulti legalmente costituita.
L'assemblea in seconda convocazione deve svolgersi entro trenta giorni dalla data indicata nella convocazione per l'assemblea di prima convocazione.
Sono in ogni caso riservate alla competenza dell'organo amministrativo le deliberazioni concernenti:

a) la fusione per incorporazione di società interamente possedute o possedute per almeno il novanta per cento, alle condizioni e secondo le procedure di cui agli articoli 2505 e 2505-bis del Codice Civile;
b) l'istituzione o la soppressione di sedi secondarie;
c) l'indicazione di quali tra gli amministratori hanno la rappresentanza della società, nel caso in cui la società sia retta da un Consiglio di Amministrazione;
d) la riduzione del capitale in caso di recesso del socio;
e) gli adeguamenti del presente statuto a disposizioni normative;
f) il trasferimento della sede sociale nel territorio nazionale.

Articolo 11

Ogni azione dà diritto ad un voto.

Articolo 12

Le convocazioni delle assemblee tanto ordinarie quanto straordinarie, sono fatte, a scelta dell'organo amministrativo, con avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'assemblea ovvero, alternativamente, dovrà essere inviato a ciascun socio all'ultimo indirizzo comunicato alla società e risultante dal libro soci mediante lettera raccomandata a.r. la cui ricevuta di ritorno dovrà documentare l'avvenuto ricevimento almeno otto giorni prima del giorno fissato per l'adunanza, ovvero mediante telegramma, telefax o messaggio di posta elettronica che risultino pervenuti ai soci almeno otto giorni prima dell'adunanza al numero dell'utenza fax ovvero all'indirizzo di posta elettronica che risultino trascritti, su richiesta dei soci stessi e a tale specifico fine, sul libro soci.
In mancanza delle formalità suddette, le assemblee si reputano regolarmente costituite quando vi sia presente o rappresentato l'intero capitale sociale e vi assistano la maggioranza degli amministratori e dei sindaci effettivi; tuttavia, in tal caso, ciascuno degli intervenuti potrà opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato; in tale ipotesi, ai componenti degli organi sociali non presenti verrà data tempestiva comunicazione (anche solo a mezzo telefax o posta elettronica) delle deliberazioni assunte.

Articolo 13

Possono intervenire all'assemblea gli azionisti cui spetta il diritto di voto.

Articolo 14

Ogni socio che abbia diritto ad intervenire all'assemblea può farsi rappresentare, con delega scritta, da altra persona anche non socia, salve le limitazioni di legge.
Spetta al presidente dell'assemblea constatare il diritto di intervento in assemblea e la regolarità delle deleghe.

Articolo 15

L'assemblea è presieduta dal presidente del consiglio di amministrazione o dall'Amministratore Unico oppure, in loro assenza, da persona eletta dalla assemblea.
Il presidente sceglie, se lo crede opportuno, due scrutatori fra gli azionisti ed i sindaci.

Articolo 16

Le assemblee si costituiscono e deliberano con le presenze e le maggioranze di cui alle norme vigenti.
Le delibere dell'assemblea devono constare da verbale firmato dal presidente e dal segretario o da notaio nei casi di legge.

AMMINISTRAZIONE – RAPPRESENTANZA

Articolo 17

La società è amministrata da un consiglio di amministrazione composto da un numero di membri variabile da tre a undici, numero che viene di volta in volta determinato all'atto della nomina.

Articolo 18

L'assemblea elegge gli amministratori, ne fissa il periodo di carica (comunque non superiore a tre esercizi) e tra essi può nominare il presidente.
Gli amministratori sono rieleggibili e possono anche non essere soci.
Ad ogni sua rinnovazione, il consiglio elegge tra i propri membri un presidente, se questi non è stato nominato dall'assemblea; può eventualmente nominare anche uno o più vicepresidenti e un segretario (quest'ultimo non necessariamente amministratore).

Articolo 19

Qualora per dimissioni o per altre cause venisse a mancare la maggioranza degli amministratori, i rimanenti restano in carica fino a che l'assemblea, che essi devono convocare senza indugio, abbia provveduto alla nomina di un nuovo consiglio di amministrazione.

Articolo 20

Il consiglio si raduna sia presso la sede della società, sia altrove, purché nell'ambito dell'Unione Europea ovvero nella Confederazione Elvetica, tutte le volte che il presidente lo reputi opportuno o quando ne sia fatta domanda scritta da un consigliere o da un sindaco effettivo.

Articolo 21

La convocazione del consiglio è fatta dal presidente con lettera raccomandata da spedire almeno otto giorni liberi prima dell'adunanza a ciascun consigliere ed ai sindaci effettivi o, nei casi d'urgenza, con telescritto da trasmettere almeno due giorni liberi prima dell'adunanza.

Le riunioni del consiglio sono validamente costituite con la presenza della maggioranza dei suoi membri in carica.

Le delibere sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede.

I verbali delle riunioni sono trascritti sull'apposito libro e firmati dal presidente e dal segretario.

Il consiglio di amministrazione può riunirsi anche in teleconferenza o videoconferenza, con l'ausilio delle relative tecnologie, senza che sia richiesta la contemporanea presenza fisica dei consiglieri nello stesso luogo, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati; verificandosi tali presupposti, il consiglio si considera tenuto nel luogo in cui si trova il presidente e dove deve pure trovarsi il segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

Il consiglio è presieduto dal presidente o, in caso di sua assenza, dal vicepresidente più anziano di età o, in mancanza o assenza, dall'eventuale consigliere delegato o dal consigliere designato dai presenti.

In caso di riunione consiliare per teleconferenza o videoconferenza, il consiglio sarà presieduto dal consigliere designato dai partecipanti.

Articolo 22

Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio.

L'assemblea può attribuire agli stessi compensi e partecipazioni agli utili.

La remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche è stabilita dal consiglio di amministrazione, sentito il parere del collegio sindacale.

Articolo 23

Il consiglio di amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società, senza eccezioni di sorta ed ha facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione ed il raggiungimento degli scopi sociali, esclusi soltanto quelli che la legge in modo tassativo riserva all'assemblea dei soci.

Articolo 24

Il consiglio di amministrazione può delegare, nei limiti di legge, le proprie attribuzioni a singoli amministratori o ad un comitato esecutivo, determinandone i poteri e può nominare direttori generali, direttori e procuratori, per determinati atti o categorie di atti, conferendo ai consiglieri, direttori e procuratori, in relazione ai loro poteri, la rappresentanza della società.

Articolo 25

Al presidente del consiglio di amministrazione ed ai vicepresidenti e consiglieri delegati eventualmente nominati è attribuita la rappresentanza della società di fronte ai terzi ed in giudizio.

Articolo 26

La società può essere amministrata, anziché da un consiglio di amministrazione, da un amministratore unico per il quale valgono, ove applicabili, tutte le norme contenute nel presente statuto riguardo ai membri del consiglio di amministrazione ed al quale spettano tutti i poteri competenti al consiglio stesso ai sensi del presente statuto.

All'amministratore unico è attribuita la rappresentanza della società di

fronte ai terzi ed in giudizio.

COLLEGIO SINDACALE

Articolo 27

L'assemblea provvede, a norma di legge, ogni tre esercizi, alla nomina di tre sindaci effettivi e due supplenti ed alla designazione del presidente del collegio sindacale, determinando la retribuzione annuale spettante a ciascun sindaco effettivo.
Quando ricorrono i presupposti di legge, il collegio sindacale esercita il controllo contabile, salvo che l'assemblea ordinaria nomini un revisore contabile o una società di revisione.
Le riunioni del collegio sindacale possono svolgersi con interventi dislocati in più luoghi mediante l'utilizzo di mezzi di telecomunicazione, applicandosi le medesime regole previste dal precedente art. 21 per le riunioni del Consiglio di Amministrazione.

BILANCIO – RIPARTO UTILI

Articolo 28

Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre d'ogni anno.
Alla fine d'ogni esercizio l'organo amministrativo procede alla formazione del bilancio sociale a norma di legge.

Articolo 29

Gli utili netti, dopo che sia stata prelevata una somma non inferiore al cinque per cento per la riserva legale (fino a che questa non abbia raggiunto un quinto del capitale sociale), vengono distribuiti ai soci, salvo che l'assemblea deliberi diversamente.

Articolo 30

Il pagamento dei dividendi viene effettuato presso le casse designate dall'organo amministrativo ed entro il termine che viene annualmente fissato dallo stesso, qualora non sia stato fissato dall'assemblea.
Il diritto ai dividendi si prescrive decorso un quinquennio dal giorno in cui divennero esigibili.

SCIOGLIMENTO

Articolo 31

Addivenendosi in qualsiasi tempo e per qualsiasi causa allo scioglimento della società, l'assemblea determinerà le modalità della liquidazione e nominerà uno o più liquidatori determinandone i poteri.

CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Articolo 32

Qualsiasi controversia dovesse sorgere tra i soci ovvero tra i soci e la società o i suoi organi, come pure per l'interpretazione ed applicazione del presente statuto, sarà deferita, nei casi suscettibili di compromesso, ad un collegio di tre arbitri nominati dal Presidente dell'Ordine dei Ragionieri Commercialisti di Milano e/o dell'Ordine dei Dottori Commercialisti in caso di avvenuta fusione, che dovrà provvedere alla nomina entro trenta giorni dalla richiesta fatta dalla parte più diligente; nel caso in cui il soggetto designato non vi provveda nel termine previsto, la nomina sarà richiesta dalla parte più diligente al Presidente del Tribunale competente in relazione alla sede della società.
Gli arbitri così nominati designeranno il presidente del collegio.
La sede del collegio arbitrale sarà presso il domicilio del presidente del collegio arbitrale ed il lodo dovrà essere pronunciato entro novanta giorni dalla nomina.
Gli arbitri decideranno in via rituale secondo la legge italiana e nel rispetto delle norme inderogabili di legge, giudicando anche in merito all'entità delle spese di giudizio.

RINVIO

Articolo 33

Per tutto quanto non previsto nel presente statuto si fa riferimento alle leggi vigenti.